

La prova testimoniale deve essere specifica e non generica

di [Martina Di Giacomo](#)

Pubblicato il 11 Settembre 2024

La prova testimoniale nel processo tributario è ammessa a discrezione del giudice, solo se necessaria e specifica, come stabilito dalla nuova normativa. La testimonianza deve essere articolata in modo preciso e non generico. Recentemente la CGT di Venezia ha respinto testimonianze ritenute superflue o non idonee a smentire le prove esistenti, confermando che l'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria. Scopriamo come queste novità influenzano il processo tributario e quali sono i limiti e le condizioni per l'ammissione della prova testimoniale.

L'**ammissibilità della prova testimoniale** ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992 è **rimessa alla scelta discrezionale del giudice** nel caso in cui la ritenga necessaria ai fini della decisione, dovendo essere tale prova specifica e idonea a smentire le risultanze contenute nell'atto impugnato. **Non** risulta **ammissibile la dichiarazione ritenuta troppo generica** e, dunque, superflua per costituire valida prova contraria della mancata distribuzione delle somme accertate (CGT 1° gr Venezia).

L'introduzione della prova testimoniale nel processo tributario

Il legislatore, riformulando la predetta disposizione che in precedenza prevedeva l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento, attesa la **natura documentale del processo tributario** (il divieto della prova testimoniale alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio non implicando l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni del terzo – cfr [Cassazione n. 23381/2022](#); n. 13174/2019), ha inserito la **testimonianza scritta in ambito tributario** stabilendo che l'ufficio prova in **giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio**, annullando l'atto impositivo se la prova della sua



fondatezza manca o è contraddittoria o se è insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva Ai fini procedurali si osservano le disposizioni dell'art. 257-bis, comm

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento